

STATUTO ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ASSOCIAZIONE NAZIONALE TRAPIANTATI di RENE – “ANTR-ODV”

ART. 1 – COSTITUZIONE – DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del D. LGS 3 luglio 2017 (codice del terzo settore), n° 117 e successive modificazioni o integrazioni, una Organizzazione di Volontariato denominata Associazione Nazionale Trapiantati Rene “ANTR-ODV”, d’ora in poi detta semplicemente l’Associazione o ANTR-ODV, con sede legale nel Comune di Bologna. L’Associazione adotta la qualifica e l’acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima. L’Associazione è disciplinata dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

L’eventuale trasferimento della sede sociale, nell’ambito del territorio della stessa città metropolitana, non comporta modifiche statutarie e potrà essere decisa con delibera dell’Assemblea Ordinaria dei soci. Con delibera del Consiglio Direttivo possono essere inoltre istituite sedi operative dell’Associazione in ambito regionale.

La durata dell’Associazione è illimitata.

ART. 2 – SCOPI E ATTIVITA’

L’Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale tramite lo svolgimento continuo di attività di interesse generale, ai sensi dell’art. 5 D. lgs. del 3 luglio 2017, n° 117 e successive modifiche e integrazioni. L’associazione altresì svolge alcune delle seguenti attività di interesse generale:

- **interventi e servizi sociali** ai sensi dell’articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
- **prestazioni socio-sanitarie** di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;
- **organizzazione e gestione** di attività culturali, di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente statuto;
- **promozione e tutela** dei diritti umani civili e sociali;
- **beneficenza o erogazione** di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate di attività di interesse generale a norma dell’art.5 D. lgs.n.177/2017;
- **ricerca scientifica** di particolare interesse sociale;
- **attività culturali** di interesse sociale con finalità educativa;

L’Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Sostenere moralmente e materialmente pazienti e familiari prima e dopo il trapianto del rene, dando loro il necessario aiuto.
- Organizzazione di campagne informative riguardo la prevenzione primaria delle malattie renali al fine che i cittadini italiani siano in grado di essere messi a conoscenza dei metodi attraverso i quali sia possibile evitare il coinvolgimento nella malattia.
- Accordi con strutture per agevolare e sostenere i parenti nell’attività di cura dei pazienti.

- Sensibilizzare l'opinione pubblica sulle vitali problematiche della carenza dei donatori, nonché di curare ogni aspetto che direttamente o indirettamente favorisca il raggiungimento degli obiettivi statuari o ne permette la realizzazione.
- Visite periodiche presso i centri trapianto per incontrare i pazienti e le loro famiglie.
- Iniziative pubbliche dedicate a far conoscere le patologie renali e diffondere la cultura della prevenzione.
- Iniziative presso scuole per promuovere la cultura della donazione nei giovani, con progetti strutturati che comprendono l'informazione, il coinvolgimento dei soggetti con l'aiuto di videogame a scelta multipla appositamente ideati e supporto psicologico per l'indagine dei sentimenti scaturiti dall'esperienza.
- Convenzioni con altri organismi per l'assistenza e la tutela dei diritti dei pazienti.
- Donazioni di materiali alle ASL o agli ospedali e/o centri dialisi e trapianto finalizzati al benessere dei malati; creazione di borse di studio o ricerca finalizzate ad attività correlate alle patologie renali.

In particolare, per la realizzazione degli scopi prefissati e nell'intento di agire in favore della collettività, l'Associazione si propone di:

1. Organizzazione di campagne informative mediatiche per la prevenzione primaria delle malattie renali al fine che le persone possano essere informati sui metodi con i quali siano in grado di evitare il coinvolgimento in detta malattia altamente invalidante ed estremamente diffusa, normalmente trattata con terapie palliative e di prevenzione dell'aggravamento, poi con dialisi in caso di insufficienza renale, ma che trova terapia spesso risolutiva nel trapianto di rene anche pre-emptive da vivente o da cadavere. Il trapianto specie pre-emptive consente anche al Servizio Sanitario Nazionale di evitare in gran parte il continuo aumento dei costi ai quale è sottoposto. Riferimento alla legge del 5 febbraio 1992, n° 104 e alla legge del 22 giugno 2016, n° 112.
2. L'Associazione stimola la ricerca scientifica e medica partecipando o organizzando conferenze, convegni, incontri a livello locale, regionale e nazionale. La promozione di campagne informative per la divulgazione della donazione di organi e tessuti coinvolgendo anche gli operatori sanitari, le istituzioni con particolare riferimento agli istituti scolastici, la popolazione in generale. Oltre alla promozione della cultura della donazione, lo scopo di ANTR-ODV è di divulgare adeguati stili di vita particolarmente presso le nuove generazioni. Per quanto riguarda l'educazione sanitaria, l'Associazione opera per l'allargamento delle informazioni a pazienti e famigliari allo scopo di tenerli sempre aggiornati su una educazione sanitaria complementare, comprendendo anche i rapporti con medici ed infermieri. Un reciproco rapporto collaborativo rende i pazienti più attivi nella malattia avendo più coscienza di sé stessi e migliorando in tal modo i reciproci rapporti. Inoltre, l'Associazione promuove e controlla che vi siano le assolute garanzie per l'universalità dell'accesso alle cure sanitarie in qualità ed eguaglianza fra tutti i cittadini italiani, comprendendo le tutele sanitarie, assistenziali e sociali nell'ordine alla qualità della vita.

Le attività di cui al comma precedente, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte agli associati ed ai loro familiari nonché nei confronti di terzi, e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

In caso di necessità è possibile assumere consulenti, lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo ai propri associati, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e

strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle suddette attività nella nota integrativa al bilancio.

ART. 3 – RISORSE ECONOMICHE

L'Associazione trae le risorse economiche atte allo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D. Lgs. n. 117/2017 da:

- 1) Quote e contributi degli associati
- 2) Eredità, donazioni e legati testamentari
- 3) Contributi dallo Stato, dalle Regioni, da Enti locali o da Istituzioni pubbliche finalizzati al sostegno di specifici progetti e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statuari
- 4) Contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali
- 5) Entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati
- 6) Proventi da cessioni di beni e servizi agli associati o a terzi attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, ma comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi statuari
- 7) Erogazioni liberali degli associati o terzi
- 8) Entrate derivanti da iniziative promozionali indirizzate al proprio finanziamento (es. feste, sottoscrizioni anche di giochi a premi)
- 9) Ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito, a titolo di esempio e non esaustivo, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge. Gli utili e avanzi di gestione devono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statuarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L'attività di volontariato non può essere retribuita in tal modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo o con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con il quale il volontario è socio o associato. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine il 1° gennaio e il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio Direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 4 mesi, quindi entro il 30 aprile. Copia del bilancio consuntivo sarà messo a disposizione degli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione. I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D. lgs 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

ART. 4 – SEZIONI LOCALI E LORO COORDINAMENTO - D.LGS N° 117/2017

L'ANTR-ODV si articola anche attraverso l'organizzazione di sezioni regionali o provinciali con autonomia giuridica, patrimoniale, organizzativa, fiscale, organizzativa e programmatica nei limiti del presente Statuto. L'ANTR-ODV, intesa come direzione nazionale con sede a Bologna, non assume quindi nessuna responsabilità per le eventuali inadempienze che

venissero a crearsi riguardo l'autonomia sopra descritta. Il presidente della sezione è il responsabile legale della stessa. Una sezione può considerarsi costituita qualora un gruppo organizzato composto da almeno 8/10 soci manifesti la volontà di dare vita ad una struttura associativa ai fini di perseguire localmente gli scopi statutari. Ciascuna sezione può costituirsi in più sedi all'interno del proprio territorio regionale di competenza allo scopo di meglio presidiare il territorio stesso ed essere più vicina ai suoi associati. Ogni sezione realizza le finalità dell'Associazione Nazionale, per altro riferendosi all'ambito territoriale scelto come competenza secondo le priorità stabilite sulla base dei bisogni rilevati sul territorio ed anche espressi tramite i soci. Le sezioni, sulla base di quanto precedentemente descritto, si doteranno di un proprio Statuto che comunque dovrà contenere, nelle sue linee generali gli elementi essenziali dello Statuto Nazionale e dovrà possedere i seguenti requisiti:

- A. Costituire capacità di aggregazione fra persone che mediante la diretta partecipazione, intendono contribuire alla vita e sviluppo sociale della collettività ai fini della solidarietà umana.
- B. Impostare comunque le attività ad ogni livello sui principi riferiti negli articoli del presente Statuto.
- C. Fondare la propria attività in modo prevalente e determinante sulle prestazioni personali volontarie e gratuite degli aderenti.
- D. Impostare l'organizzazione sull'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, attraverso l'elettività e la gratuità delle prestazioni dei componenti le cariche associative, la gratuità delle prestazioni degli aderenti, i criteri di ammissione o esclusioni, i diritti e i doveri in egual misura.
- E. I soci delle sezioni locali sono anche automaticamente soci a livello nazionale quindi godono degli stessi diritti e doveri.
- F. Le sezioni locali dovranno trimestralmente ragguagliare sulle proprie iniziative il consiglio direttivo della sede nazionale, comunicare la lista degli iscritti con i relativi recapiti al fine di renderli raggiungibili dal notiziario, da iniziative informative nazionali e campagne di convenzioni a favore degli associati.

ART. 5 – SEZIONI LOCALI - ISTITUZIONE COMITATO D'INDIRIZZO E COORDINAMENTO NAZIONALE

Presso ANTR-ODV nazionale si istituisce il Comitato d'Indirizzo e Coordinamento composto dal Presidente e dal vice Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale e dai presidenti e Vice presidenti di tutte le sezioni locali. Il Comitato d'Indirizzo e Coordinamento viene convocato anche in videoconferenza registrata agli atti, una o due volte l'anno e ha lo scopo di valutare i progetti ed iniziative da intraprendere e valutare i risultati o l'avanzamento delle iniziative portate avanti nel corso dell'anno, sia a livello locale che nazionale, al fine di confrontarne l'efficacia propositiva; proporre eventuali correzioni o disporre suggerimenti anche vincolanti. Il Comitato d'Indirizzo e Coordinamento ha lo scopo di tenere insieme e coordinare l'intera associazione rinforzando lo spirito associativo attraverso il confronto costruttivo periodico, funge anche da laboratorio propositivo dove le idee sono in prima fila e fanno da collante tra i componenti del comitato che devono poi riversarle nel proprio territorio di competenza. Le deliberazioni e proposte espresse nei verbali del Comitato d'Indirizzo e Coordinamento vengono portate a conoscenza dei rispettivi Consigli Direttivi, sia il nazionale che delle sezioni, al fine di riceverne conferma e recepimento per poi essere presentate alle assemblee dei soci nei diversi territori.

ART. 6 – MEMBRI DELL' ASSOCIAZIONE

Possono essere membri dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, razza, lingua, nazionalità, religione, di ogni opinione politica, condizioni sociali o personali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividano le finalità di ANTR-ODV e che si impegnino a rispettarne lo Statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini che ANTR-ODV si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il numero delle persone giuridiche associate, di cui al primo comma della legge, diverse dalle organizzazioni di volontariato non può essere superiore al 50%.

ART. 7- PROCEDURA DI AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

L'ammissione di un nuovo socio è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda scritta dell'interessato. La delibera è immediatamente comunicata all'interessato il quale dovrà provvedere subito a versare (posta, banca o mezzo elettronico previsto dalla piattaforma) la cifra dell'iscrizione annuale dettata dal Consiglio Direttivo. Al ricevimento del versamento, il Consiglio provvederà immediatamente a inserire nel libro soci il nome e coordinate del nuovo arrivato inviandogli anche la tessera associativa. La domanda di ammissione deve essere fatta in forma scritta e deve contenere l'esplicita accettazione del presente Statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere adottati dagli organi associativi. Nel caso di rigetto della domanda di ammissione, l'aspirante associato o il suo rappresentante legale, avrà entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione, la facoltà di richiedere che sia l'Assemblea dei soci a pronunciarsi sul rigetto della domanda. Nel caso di domanda da parte di minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dal responsabile genitoriale. Nel caso di domanda presentata da soggetto diverso dalle persone fisiche, essa dovrà essere presentata dal legale rappresentante il soggetto richiedente.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITA' DI SOCIO

La qualità di socio si perde nei seguenti casi:

- 1) per decesso
- 2) per recesso
- 3) per decadenza causa il mancato pagamento della quota associativa annuale entro il 30 giugno dell'anno in corso
- 4) per esclusione nel caso di comportamenti contrastanti gli scopi di ANTR-ODV, nel caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, di parti del regolamento associativo o di delibere adottate.

Il recesso da parte dell'associato deve essere comunicato in forma scritta al Consiglio Direttivo di ANTR-ODV. Il Consiglio ne prende atto nel corso della prima riunione utile e il recesso viene annotato sul libro soci e la sua esclusione deliberata dal Consiglio. In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per scritto concedendo allo stesso facoltà di replica. Avverso al provvedimento di esclusione, l'associato ha la facoltà di proporre ricorso all'Assemblea dei soci che pronuncerà la sua decisione alla prima convocazione. L'esclusione assumerà efficacia dalla sua annotazione sul libro soci che dovrà essere effettuata dopo 60 giorni dal ricevimento della comunicazione (per raccomandata con ricevuta di ritorno o tramite PEC) in caso di mancato ricorso o di ratifica dell'assemblea dopo la sua presentazione da parte del Consiglio Direttivo in caso di ricorso del socio. Il socio receduto

o escluso non ha alcun diritto alla restituzione delle quote associative versate. Le quote non sono trasmissibili e non rivalutabili.

ART. 9 – DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

I soci hanno diritto a:

- 1) partecipare alla vita associativa nei modi previsti dal presente Statuto e dai regolamenti associativi;
- 2) eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere anche all'elezione come candidati, salvo i casi di minore età o nel caso di persone giuridiche o Enti per cui il diritto ad accedere è riconosciuto per mezzo dei loro legali rappresentanti o mandatari;
- 3) chiedere la convocazione straordinaria dell'Assemblea nei termini previsti dal presente Statuto;
- 4) formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi di ANTR-ODV con riferimento ai fini previsti nel presente Statuto;
- 5) essere informati sull'attività di ANTR-ODV;
- 6) prendere visione di tutti gli atti deliberativi e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese;

I soci sono tenuti a:

- A. rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- B. essere in regola con i versamenti della quota associativa annuale;
- C. non compiere atti che possano danneggiare gli interessi e l'immagine di ANTR-ODV;
- D. astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e regole di ANTR-ODV;
- E. contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

ART. 10 – ORGANI DELL' ASSOCIAZIONE

Sono organi di ANTR-ODV:

- 1) L'Assemblea dei soci
- 2) Il Consiglio Direttivo
- 3) Il Presidente
- 4) Il Vice Presidente
- 5) il Comitato d'Indirizzo e Coordinamento
- 6) il Comitato scientifico
- 7) L'Organo di Controllo (facoltativo).

L'elezione degli organi associativi non può in nessun modo essere vincolata o limitata e deve svolgersi democraticamente nel rispetto della massima libertà di partecipazione dell'elettorato attivo e passivo.

ART. 11 – L' ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata in sessioni ordinarie o straordinarie in presenza e online. L'assemblea è costituita da tutti i soci di ANTR-ODV.

Le delibere validamente assunte da essa obbligano tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti, all'attuazione delle decisioni prese. La loro applicazione è demandata al

Consiglio Direttivo. Nelle assemblee hanno diritto di voto tutti gli associati iscritti nel libro soci da almeno 3 giorni.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI SOCI

L'Assemblea dei soci è convocata dal Presidente ed è da officiare in presenza e / o con l'utilizzo di strumenti telematici. La convocazione si effettua a mezzo avviso scritto, almeno 20 giorni prima della data della riunione, tramite avviso da affiggere nella sede sociale, pubblicato sul sito di ANTR-ODV ed anche tramite la mailing list dell'Associazione. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, data, ora e luogo tenendo conto, da regolamento, della prima e seconda convocazione. L'Assemblea dei soci viene convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta l'anno in fase ordinaria per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo annuale. Oppure, ogni qual volta nella fase straordinaria lo stesso Presidente, o almeno i due terzi dei componenti il Consiglio Direttivo, oppure un decimo degli associati ne ravvisino la necessità L'Assemblea è gestita dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Assenti entrambi, da altro membro del Consiglio eletto fra i presenti anche per via telematica.

In periodi particolari come nel caso della recente pandemia di SARS COV-2 o COVID-19 l'assemblea dei soci può essere differita entro i termini di legge a superamento dell'emergenza sanitaria.

ART. 13 – QUORUM COSTITUTIVI

L'Assemblea dei soci ordinaria può essere svolta in presenza o in forma telematica ed è validamente costituita, in prima convocazione, quando sia rappresentata o presente almeno il 50% dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea dei soci è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci presenti rappresentati trascorsi 30 minuti dall'orario d'inizio della riunione. L'Assemblea dei soci straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, quando sono presenti i tre quarti degli associati. In seconda convocazione occorre la presenza in proprio o per delega di almeno metà degli associati. Qualora, in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 30 giorni nella quale sarà valido il voto dei soci presenti e rappresentati, purché all'unanimità.

ART. 14 – QUORUM DELIBERATIVI

Le deliberazioni dell'Assemblea dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto di voto.

Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, il voto favorevole dei $\frac{3}{4}$ dei soci. In seconda convocazione, il voto favorevole della metà dei soci.

Qualora, in seconda convocazione non venisse raggiunto il quorum costitutivo è possibile indire una terza convocazione a distanza di almeno 30 giorni nella quale sarà valido il voto dei soci presenti e rappresentati, purché all'unanimità.

Il voto e l'eventuale delega saranno validi anche se espressi per via telematica.

Nella deliberazione per lo scioglimento di ANTR-ODV e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno di tre quarti degli associati. Ogni socio ha diritto di rappresentanza esclusiva di un voto. Ogni socio può farsi rappresentare nell'Assemblea dei soci da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ogni associato non può ricevere più di tre deleghe. Nelle delibere di bilancio

e in quelle che riguardano la loro responsabilità, i componenti l'organo di amministrazione non hanno diritto al voto.

ART. 15 – COMPETENZE

L'Assemblea dei soci ordinaria ha competenza per:

- 1) nomina o revoca i componenti degli organi sociali
- 2) nomina o revoca, quando previsto, il soggetto incaricato alla revisione legale dei conti
- 3) approva il bilancio
- 4) delibera sulle responsabilità dei componenti gli organi sociali e promuove azione di
1) responsabilità nei loro confronti
- 5) delibera sugli eventuali ricorsi presentati da soci esclusi
- 6) delibera su eventuali ricorsi di aspiranti soci avverso alla delibera del Consiglio Direttivo contraria all'iscrizione
- 7) approva l'eventuale regolamento per i lavori assembleari
- 8) fissa le linee di indirizzo dell'annuale attività
- 9) destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali
- 10) delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo, dallo Statuto o proposti dal Consiglio Direttivo.

L'Assemblea dei soci straordinaria ha competenza e delibera per:

- A. modifiche allo Statuto Sociale
- B. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione, la scissione di ANTR-ODV
- C. la devoluzione del patrimonio in attuazione dell'art. 20.

Art. 16 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di membri, non inferiore a 3 e non superiore a 9, eletti dall'Assemblea dei soci. I membri rimangono in carica per 3 anni e sono rieleggibili. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente. Nel caso di duplice assenza, dal membro più anziano per età del consiglio direttivo. Possono far parte del Consiglio Direttivo solamente gli associati. Può costituire, tra i suoi componenti, una direzione esecutiva composta dal Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere e da uno o più consiglieri ai quali delegare le attività necessarie per l'applicazione delle delibere. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti decada dall'incarico, l'Assemblea dei soci provvederà alla sostituzione nella prima seduta utile, salvo impedimenti oggettivi non prevedibili. In alternativa, il Consiglio Direttivo può provvedere alla sostituzione nominando il primo dei non eletti, salvo la successiva ratifica da parte dell'Assemblea dei soci immediatamente successiva. L'eletto rimane in carica fino allo scadere del mandato triennale del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo decada, l'Assemblea dei soci deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

ART. 17 – COMPETENZE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo:

- 1) nomina, al suo interno, il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere
- 2) cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea dei soci
- 3) predisporre il bilancio o rendiconto annuale
- 4) stabilisce l'entità della quota associativa annuale
- 5) delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione di associati
- 6) delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni

- 7) provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci.

ART. 18 – CONVOCAZIONE QUORUM COSTITUTIVI E VOTO

Il Consiglio Direttivo è convocato con comunicazione scritta, anche via email, almeno 10 giorni prima della data della riunione. In difetto di tale formalità il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti il 100% dei suoi componenti. Il Consiglio è convocato per almeno 6 riunioni l'anno, o, ogni volta che il Presidente o, in sua vece il Vice Presidente lo ritengano necessario e opportuno. Se richiesto da almeno i due terzi dei suoi componenti il consiglio direttivo può essere convocato. Il consiglio direttivo assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei membri e il conseguente voto maggioritario favorevole. I verbali delle riunioni, redatti in forma scritta, a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi presiede la riunione e devono essere conservati in archivio.

ART. 19 – IL PRESIDENTE

Il Presidente, nominato dal Consiglio Direttivo, ha il compito di presiedere lo stesso e come anche l'Assemblea dei soci, stabilisce gli ordini del giorno nelle riunioni del Consiglio, le presiede e coordina l'attività di ANTR-ODV con criteri d'iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a terzi in giudizio. Nel caso di sua assenza o impedimento, le sue funzioni spettano al Vice Presidente, anch'esso nominato dal Consiglio Direttivo. Nel caso di accertato definitivo impedimento o dimissioni, spetta al Vice Presidente convocare, entro 30 giorni, il Consiglio direttivo per l'elezione del nuovo Presidente. Il Presidente cura l'esecuzione delle delibere votate, in caso di necessità o urgenza assume i pieni poteri, salvo prima la convocazione e votazione favorevole del Consiglio Direttivo.

ART. 20 – IL PRESIDENTE ONORARIO

Il Presidente onorario, nominato dal Consiglio Direttivo, è una personalità a cui l'associazione è grata per il ruolo attivo socialmente o accademicamente in favore dei portatori di patologie renali. Ha il compito di essere un portabandiera degli interessi e riflettere con le sue azioni lo spirito dell'associazione ANTR-ODV. Viene iscritto d'ufficio al libro soci, può prendere parte al consiglio direttivo senza diritto di voto, può scrivere per l'organo ufficiale dell'associazione ANTR-ODV. Ha il dovere di sottoporre corrispondenza e iniziative fatte a nome di ANTR-ODV al consiglio direttivo, se iniziative urgenti, anche il presidente e/o il vicepresidente possono procedere alla autorizzazione di tali iniziative sotto la propria responsabilità, sottoponendo comunque alla piattaforma digitale di coordinamento delle attività l'azione in essere.

ART. 21 – COMITATO SCIENTIFICO

Il comitato scientifico è composto di un numero pari di membri, da 2 a 8 e dal presidente dell'ANTR-ODV, in sua assenza dal vicepresidente, in sua assenza dal segretario. La nomina di ciascun membro viene fatta a maggioranza semplice dal consiglio direttivo ed è valida dalla accettazione dell'incarico riportata agli atti del comitato. La durata di ogni incarico è di 24 mesi rinnovabili, per competenze, compiti e diritti, decadimento, vacanza e le regole che stabiliscono l'elezione del presidente del comitato scientifico e altro, fa fede il regolamento interno della ANTR-ODV.

ART. 22 – COMITATO DI INDIRIZZO E COORDINAMENTO

Il comitato di indirizzo e coordinamento è composto dai presidenti delle sezioni locali e dai loro vice presidenti nonché dal presidente e dal vice presidente della sede nazionale.

La nomina ed il rinnovo dei componenti dipende quindi da nomina e rinnovo delle cariche di ciascuna sezione locale. La convocazione del comitato di indirizzo e coordinamento deve avvenire almeno una volta l'anno su convocazione del presidente nazionale, ma può avvenire anche quando i rappresentanti di due sezioni locali chiedano la convocazione.

La convocazione avverrà tramite comunicazione scritta, anche via email certificata (PEC), o con ricevuta di ritorno, almeno 10 giorni prima della data della riunione. Il comitato di indirizzo è comunque validamente costituito se risultano presenti il $\frac{3}{4}$ (75%) dei suoi componenti. Lo svolgimento della riunione del comitato può essere in presenza o telematica. Per le competenze, la validità delle delibere, le regole di funzionamento e altro, fa fede il regolamento interno della ANTR-ODV.

ART. 23 – ORGANO DI CONTROLLO (FACOLTATIVO)

L'Organo di Controllo, eventualmente istituito per libera decisione dell'Assemblea dei soci o nei casi previsti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto da 3 membri effettivi più 2 supplenti. Resta in carica 3 anni i suoi componenti sono eleggibili anche dai non soci, ma non sono rieleggibili. Se nominati,

- 1) vigilano sull'osservanza dello Statuto nel rispetto dei principi di una corretta amministrazione;
- 2) vigilano sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e il suo corretto funzionamento;
- 3) attesta che il bilancio sociale sia redatto in conformità alle norme di legge;
- 4) che il bilancio sociale dia atto degli esiti del monitoraggio svolto;
- 5) esercita i compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale con particolare riguardo alle disposizioni di cui all'articolo 3 dello Statuto, attività di carattere generale, articolo 4 raccolta fondi, articolo 5/6, attività diverse, l'osservanza del codice del Terzo Settore.

L'Organo di Controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso, l'Organo, sia collegiale che monocratico, è costituito dai revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea dei soci, l'Organo di controllo elegge il proprio Presidente fra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento. Nelle riunioni è redatto un verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti l'Organo di Controllo possono, in qualsiasi momento, procedere ad atti di ispezione e controllo. A tal fine può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 24 – LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI

ANTR-ODV è obbligata a tenere:

- 1) libro degli associati;
- 2) libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea dei soci in cui vanno trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- 3) libro delle riunioni e delibere del Consiglio Direttivo e di eventuali altri organi associativi;
- 4) libro dei volontari.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta da presentarsi nelle forme, modalità e limiti previsti in apposito regolamento e che assicuri tempi certi e

rapidi nelle risposte. ANTR-ODV si è dotata di un regolamento interno che disciplina le attività e le caratteristiche delle azioni (progetti) che gli associati svolgono sul territorio a nome dell'ANTR-ODV.

ART. 25 – SCIoglimento dell' ASSOCIAZIONE

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio dal momento in cui tale ufficio sarà costituito, salva destinazione imposta per legge a favore di un altro Ente rientrante nel Registro Nazionale individuato nella sede dell'Assemblea Straordinaria.

ART. 26 – RINVIO

Per quanto riguarda non espressamente riportato in questo Statuto, si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti al momento in materia.